

SILVIA STRASSI

PROBLEMI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLE DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE NELL'EGITTO ROMANO

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 96 (1993) 89–107

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

PROBLEMI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NELL'EGITTO ROMANO

L'argomento in cui si inquadra la ricerca che presento riprende e sviluppa uno degli spunti offerti da un recente contributo sulla struttura informativa dell'amministrazione romana nella prima età imperiale, presentato nel 1989 a Pisa al convegno tenuto dalla FIEC. In questa sede è stata analizzata la prassi di diffusione delle disposizioni amministrative di carattere generale - dal punto di vista dell'organizzazione pratica della trasmissione dei messaggi in cui erano contenute - da parte dell'amministrazione centrale di Roma o di quella decentrata nelle sedi dei governatori delle province fino alla più estrema periferia dei territori che si trovavano sotto la giurisdizione romana.¹

Poiché uno degli ostacoli principali che si incontrano è quello di stabilire quali fossero i mezzi di comunicazione concretamente usati per realizzare e mantenere efficiente una così vasta rete informativa,² è sembrato utile analizzare in modo particolare ed approfondito questo tema in relazione alla provincia per cui ci è rimasta la maggior quantità di documenti scritti relativi alle pratiche amministrative.

Il problema verrà quindi affrontato per l'Egitto romano fino al terzo secolo. Non è questo il luogo in cui occorra menzionare i vantaggi offerti dall'abbondanza della documentazione su papiro, i grossi limiti che essa nello stesso tempo impone ed i problemi metodologici che bisogna affrontare quando si confrontano i dati sulla struttura amministrativa dell'Egitto con quelli delle altre province.³ Si ritiene

¹ Cfr. W. Eck, Zur Durchsetzung von Anordnungen und Entscheidungen in der hohen Kaiserzeit: Die administrative Informationsstruktur, in c. di s. in Atti del Convegno FIEC, Pisa 1989. A questo lavoro rimando per l'impostazione teorica generale del problema e le sue connessioni con la discussione sull'esistenza nell'amministrazione romana di età imperiale di un vero e proprio apparato burocratico gerarchicamente e capillarmente organizzato. Si vedano in particolare le pagine dedicate all'amministrazione romana in Egitto.

² In generale su questi problemi si veda anche C. Nicolet, *L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain*, Paris 1988.

³ Sulle diverse posizioni in merito basti citare il contributo di H. Galsterer, *Roman Law in the Provinces: Some Problems of Transmission*, in *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, a cura di M. H. Crawford, Como 1986 (specialmente le pp. 20 e ss.) e la sintesi di G. Geraci, *L'Egitto romano nella storiografia moderna*, in *Egitto e Storia Antica dall'Ellenismo all'età araba. Bilancio di un confronto*, a cura di L. Criscuolo e G. Geraci (Atti del Colloquio Internazionale,

ad ogni modo che uno spoglio completo dei documenti egiziani possa comunque contribuire a chiarire, almeno in parte, quelli che erano, nella prassi dell'organizzazione imperiale romana, i sistemi di diffusione all'interno delle province delle disposizioni emanate da Roma o direttamente dai governatori provinciali.

Attraverso lo spoglio della documentazione ci si prefigge di determinare, ove possibile, la regolarità e la frequenza con le quali esse venivano trasmesse. In questo modo si potrà verificare, infatti, se fosse esistita fin dall'inizio del governo romano in Egitto un'organizzazione stabile centralizzata con la funzione specifica di provvedere in modo regolare all'invio dei messaggi da parte dei funzionari. Qualora non se ne potesse dimostrare l'esistenza, bisognerebbe ritenere che questo compito venisse svolto con sistemi diversi, a seconda delle circostanze che si potevano presentare, da persone le cui funzioni non erano unicamente e stabilmente quelle di corrieri. In questo caso ci troveremo di fronte ad un'organizzazione del sistema informativo improntata, per lo meno nei dettagli della sua attuazione pratica, ad una certa flessibilità.

Fra i problemi da affrontare si impone come prioritaria la verifica, attraverso lo spoglio della documentazione, delle seguenti questioni:

1. Se la trasmissione delle disposizioni da Alessandria alle μητροπόλεις dei νομοί avvenisse direttamente per ogni singolo νομός o se, partendo da Alessandria, avesse come meta soltanto alcuni di essi (per esempio un νομός per ognuna delle tre ἐπιστρατηγίαι), dal quale doveva poi procedere alla volta degli altri.
2. Se, in questo secondo caso, nella cancelleria di Alessandria venissero preparate tutte le copie necessarie dei documenti da inoltrare (uno per ogni νομός) oppure solo la copia destinata al νομός che faceva da tramite (per esempio uno per ogni ἐπιστρατηγία o gruppo di νομοί), nella cui sede poi venivano redatte le altre copie.
3. Quali fossero i latori cui i messaggi venivano affidati.

Il quadro che qui si propone illustra in via preliminare, in base ad alcuni esempi significativi, questi aspetti del problema generale ed è, per quanto riguarda lo spoglio del materiale disponibile, ancora incompleto.⁴ Le ipotesi proposte rimangono perciò, almeno parzialmente, provvisorie. Accanto a queste verranno presentati alcuni risultati di carattere particolare riguardo la prassi della diffusione delle disposizioni amministrative nei νομοί, che possono risultare significativi per la comprensione del sistema informativo nel suo complesso.

I documenti presi in considerazione si possono così distinguere:⁵

1. Disposizioni emanate a Roma o altrove dall'imperatore, salvo nel caso che si trovasse in Egitto, che dovevano essere diffuse in tutto l'Egitto.
2. Disposizioni emanate ad Alessandria e valide per tutto l'Egitto:
 - a) dal prefetto;
 - b) da procuratori di rango equestre;
 - c) dall'imperatore stesso nel caso si trovasse in Egitto.
3. Disposizioni emanate ad Alessandria (a) e (b), la cui diffusione riguarda soltanto un'ἐπιστρατηγία o alcuni νομοί.
4. Disposizioni emanate ad Alessandria (a) e (b) riguardanti un solo νομός. Per la nostra indagine sono rilevanti solo dal punto di vista del-

⁴ Una schedatura computerizzata di tutti i documenti è in preparazione e verrà presentata a parte, con l'intento di fornire uno strumento di lavoro facilmente aggiornabile, utile per successivi studi sull'amministrazione dell'Egitto romano nei primi tre secoli. In questa sede verrà anche fornita la bibliografia completa sui temi che toccano, anche indirettamente, i problemi affrontati in questa ricerca.

⁵ Il criterio seguito si basa sull'individuazione di:

1. mittente e destinatario (o destinatari) delle lettere in cui sono contenute (o che accompagnano) le disposizioni;

2. contenuto di queste.

Va comunque tenuto presente che la distinzione fra disposizioni che riguardavano tutto l'Egitto o soltanto alcuni νομοί o una ἐπιστρατηγία non risulta sempre evidente in base al contenuto. Il fatto poi che la maggior parte dei documenti significativi provenga dai νομοί dell'Heptanomia e dell'Arsinoites, riuniti in un'unica ἐπιστρατηγία, non permette di stabilire, nei casi dubbi, se alle stesse disposizioni fossero interessate anche le altre ἐπιστρατηγίαι.

la loro successiva trasmissione da parte dello στρατηγός all'interno del νομός.

5. Disposizioni trasmesse da un νομός all'altro e scambio di comunicazioni fra νομοί diversi.

I documenti degli ultimi due gruppi non rientrano strettamente nel tema generale, poiché riguardano per lo più problemi particolari o casi concernenti singole persone,⁶ ma vanno tenuti in considerazione, perché da essi risulta evidente con maggiore chiarezza in quale modo fossero inoltrate le disposizioni da parte degli στρατηγοί sia ai funzionari loro sottoposti, che ad altri στρατηγοί.

I mezzi a disposizione degli στρατηγοί per la trasmissione di questo tipo di disposizioni diventano di fatto rilevanti perché da un primo bilancio dei dati raccolti essi sembrano ricoprire un ruolo centrale per quanto riguarda l'iter informativo seguito anche nella prassi della diffusione delle disposizioni di carattere più generale.

I documenti dei primi due gruppi, dal punto di vista della loro diffusione e trasmissione possono essere considerati insieme, dal momento che, nella pratica amministrativa, disposizioni emanate a Roma o altrove dall'imperatore, salvo i casi in cui questi si trovava in Egitto, venivano comunque inviate ad Alessandria e passavano attraverso il prefetto d'Egitto.⁷

Iniziando dunque dalle disposizioni inviate dal prefetto sotto forma di editti e di lettere si tenterà di verificare in primo luogo se fosse esistita una prassi in cui si possa distinguere il sistema di diffusione usato per gli editti da quello con cui venivano inviate le altre disposizioni.

⁶ Si tratta per la maggior parte di questioni di carattere fiscale o giudiziario.

⁷ Il tempo impiegato normalmente dalle notizie per raggiungere le diverse parti dell'Egitto viene calcolato in base alle testimonianze della prima età imperiale, in cui il *dies imperii* è attestato con precisione per quasi ogni imperatore: 20-25 giorni da Roma ad Alessandria; 30 giorni fino all'Arsinoites/Oxyrhynchites; 50 giorni fino a Tebe. Si veda la bibliografia citata in E. Van't Dack, *La papyrologie et l'histoire du Haut Empire: les 'formulae' des empereurs*, ANRW II. 1, 1974, p. 883.

Per il terzo secolo si veda D. W. Rathbone, *The Dates of the Recognition in Egypt of the Emperors from Caracalla to Diocletianus*, ZPE 62, 1986, pp. 101-131.

I. Una rapida rassegna degli editti dei prefetti pervenutici con la lettera di accompagnamento, nonostante lo scarso numero di esempi pervenuti fino a noi, può non essere inutile, se si presta attenzione a chi fossero indirizzate le lettere.⁸

1. 34/35 d. C. W. Chr. 13 (Katzoff n. 2): editto del prefetto A. Avilius Flaccus sulla proibizione del porto d'armi.

La copia pervenutaci è quella inviata dallo στρατηγός ai funzionari a lui sottoposti per la diffusione nel νομός. L'editto era arrivato allo στρατηγός con una lettera personalmente indirizzatagli dal prefetto (cfr. l. 2).

Il documento è di particolare importanza per il gran numero di firme conservate alla fine, probabilmente dei funzionari del νομός cui era destinato, che in questo modo ne accusavano ricevuta. Si può infatti supporre che lo στρατηγός, ricevuta la lettera del prefetto contenente l'editto, ne avesse fatto una copia da inviare ai funzionari subalterni, che ne traevano le copie da esporre nelle κῶμαι e firmavano quella loro indirizzata collettivamente, che doveva ritornare allo στρατηγός come attestazione dell'avvenuta consegna.⁹ In alternativa, è anche possibile che venissero redatte nell'ufficio dello στρατηγός tutte le copie destinate alla χώρα.¹⁰

L'obbligo della diffusione nella χώρα è testimoniato da un documento posteriore di più di un secolo (P. Fay. 24 del 158 d. C.), in cui l'ἀρχήφοδος dell'ἐποίκιον di Dama nell'Arsinoites (si trattava evidentemente di uno degli ἐπισημότετοι τόποι in cui le disposizioni del prefetto andavano pubblicamente esposte),¹¹ dichiarava sotto giuramento di aver esposto la copia di una lettera del prefetto M. Sempromius Liberalis.

⁸ I documenti sono raccolti e commentati da R. Katzoff, *Sources of Law in Roman Egypt: the Role of the Prefect*, ANRW II. 13, 1980, pp. 807-844; Id., *Prefectural Edicts and Letters*, ZPE 48, 1982, pp. 211-217.

⁹ Cfr. U. Wilcken, *comm. ad loc.*, p. 23.

¹⁰ Cfr. F. von Schwind, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht*, München, 1973 [1940¹], p. 81.

¹¹ Sui luoghi e i modi in cui avvenivano le pubblicazioni cfr. F. von Schwind, *cit.*, in part. p. 84; R. Taubenschlag, *Les publications officielles du stratège dans l'Égypte gréco-romaine*, JJP 5, 1951, pp. 155-160 (= *Opera Minora II*, Warszawa, 1955, pp. 125-131).

2. 48 d. C. OGIS II 665 (Katzoff n. 6): editto del prefetto Cn. Vergilius Capito contro le estorsioni da parte di soldati e funzionari. Anche in questo caso dalla lettera accompagnatoria dello στρατηγός apprendiamo che l'editto gli era pervenuto con una lettera personalmente indirizzatagli dal prefetto (cfr. 1. 2).

3. 54 d. C. OGIS II 664 (Katzoff n. 8): editto del prefetto L. Lusius Geta sull'esonazione dalla γεωργία dei sacerdoti di Soknopaios. Si conserva l'inizio della lettera accompagnatoria del prefetto allo στρατηγός dell'Arsinoites (cfr. II. 1-3).

4. 68 d. C. OGIS II 669 (Katzoff n. 11): editto del prefetto Ti. Iulius Alexander. La copia pervenutaci è quella fatta fare da Iulius Demetrius, στρατηγός dell'Oasi della Tebaide, dopo aver personalmente ricevuto copia dell'editto (cfr. II. 1-2).

5. 117 d. C. P. Oxy. LV 3781: il prefetto Rammius Martialis si rivolge collettivamente agli στρατηγοί dell'Heptanomia e Arsinoites annunciando l'ascesa al trono di Adriano. L'elenco dei νομοί è riportato alla fine dell'editto ed è incompleto: probabilmente si tratta solo dell'Heptanomia e dell'Arsinoites, ma non si può escludere in modo assoluto che ne fossero menzionati anche altri più meridionali.¹²

6. 151 d. C. P. Iand. VII 140 (Katzoff n. 39): copia estremamente frammentaria di un editto del prefetto L. Munatius Felix sui privilegi dei cittadini di Antinoupolis. Lo στρατηγός delle μερίδες Themistes e Polemon dell'Arsinoites trasmette la lettera dell'ἐπιστρατηγός, indirizzata collettivamente agli στρατηγοί dei νομοί elencati in calce, alla fine della quale è riportato direttamente, senza lettera d'accompagnamento, l'editto del prefetto.

7. 193 d. C. BGU II 646 = W. Chr. 490 (Katzoff n. 43): il prefetto L. Mantennius Sabinus invia agli στρατηγοί dell'Heptanomia e Arsinoites copia di un editto rivolto agli alessandrini in cui vengono stabilite le celebrazioni in occasione dell'ascesa al trono di Pertinace.

¹² Cfr. comm. ad loc., pp. 17 e 18.

8. 206 d. C. P. Oxy. VIII 1100 (Katzoff 45): il prefetto Ti. Claudius Subatianus Aquila invia agli στρατηγοί dell'Heptanomia e dell'Arsinoites un editto riguardante le estorsioni da parte dei funzionari.

9. 206-211 d. C. P. Oxy. XLVII 3364: in una petizione sono citate disposizioni sull'ἀναχώρησις, forse contenute in un editto, del prefetto Ti. Claudius Subatianus Aquila agli στρατηγοί dell'Heptanomia e Arsinoites.

10. 211-213 d. C. P. Oxy. XII 1408 (Katzoff n. 48): il prefetto L. Baebius Aurelius Iuncinus invia agli στρατηγοί dell'Heptanomia e Arsinoites una lettera con disposizioni per punire coloro che offrono protezione ai briganti. Nella lettera si fa riferimento ad un'altra inviata in precedenza sullo stesso tema, le cui direttive erano state evidentemente disattese. Per questo il prefetto le riconferma con un editto, il cui testo segue quello della lettera.

Sulla base delle testimonianze del primo secolo d. C. (nn. 1-4) si può osservare che le disposizioni inviate dal prefetto sotto forma di editti pervenivano agli στρατηγοί individualmente. Sembra che gli στρατηγοί ricevuti gli editti, ne facessero preparare una copia su pietra (nn. 2-4), da esporre con ogni probabilità nella μητρόπολις del νομός, e ne facessero circolare una su papiro, da cui, probabilmente, i responsabili locali traevano a loro volta le copie per le circoscrizioni territoriali di loro pertinenza. Già all'inizio del secondo secolo le lettere accompagnatorie degli editti sono rivolte collettivamente agli στρατηγοί di più νομοί, corrispondenti, nelle testimonianze citate, ad un'ἐπιστρατηγία. L'unica testimonianza in cui un editto del prefetto viene trasmesso agli στρατηγοί attraverso l'ἐπιστρατηγός è P. Iand. VII 140 (n. 6). La mancanza di casi analoghi ed il cattivo stato di conservazione del testo, da cui non si possono desumere informazioni sufficienti per una sua precisa collocazione, escludono però la possibilità di prenderlo come modello di una prassi informativa che procedesse di regola dal prefetto agli στρατηγοί attraverso l'ἐπιστρατηγός.¹³

¹³ E' un dato ormai acquisito che nella normale prassi amministrativa sia i prefetti che i funzionari di grado procuratorio equestre facevano pervenire le loro disposizioni direttamente agli στρατηγοί senza l'intermediazione dell'ἐπιστρατηγός: cfr. J. D. Thomas, *The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt*, Part II: *The Roman Epistrategos*, Opladen 1982, 182-183.

Si potrebbe avanzare dunque l'ipotesi di un cambiamento nella prassi della trasmissione delle disposizioni avvenuto nel secondo secolo, o già alla fine del primo, poiché le disposizioni generali inviate individualmente finiscono con l'età giulio-claudia.

Alla necessità di attenersi a norme prestabilite nell'ambito dell'organizzazione della diffusione degli editti e, probabilmente delle disposizioni in genere, avvenuto nel corso del secondo secolo, potrebbe far pensare, ad esempio, un documento del 200 d. C. contenente un elenco di νομοί preceduto dalle parole [στρατ]ηγοῖς ὅλης [A]ἰγύπτου.¹⁴ Il testo è scritto sul verso di un documento. Si tratta probabilmente di copia fatta per proprio uso d'ufficio da un funzionario che lavorava, ad esempio, nell'ufficio del prefetto.¹⁵ Si potrebbe quindi metterlo in relazione con l'esigenza, da parte dell'organizzazione amministrativa, di disporre di un quadro completo dei distretti amministrativi in cui era suddivisa la provincia.

II. Prendiamo ora in considerazione una serie di documenti, inviati da Alessandria agli στρατηγοί di più νομοί, per la maggior parte quelli dell'Heptanomia e Arsinoites, che contengono disposizioni che, verosimilmente, potevano aver avuto una più ampia diffusione anche nel resto dell'Egitto.

1. 162 d. C. SB 11612: copia di una lettera in cui il prefetto Annius Syriacus si rivolge agli στρατηγοί dei νομοί sottoelencati¹⁶ per questioni riguardanti prezzi di animali.

Per il caso di P. Iand. VII 140 si è supposto, fra l'altro, che in origine l'editto del prefetto fosse destinato solamente all'ἐπιστρατηγός, che di propria iniziativa ne avrebbe messo al corrente gli στρατηγοί: cfr. H. Braunert, *Die Binnenwanderung. Studien zur Sozialgeschichte Ägyptens in der Ptolemäer- und Kaiserzeit*, Bonn 1964, p. 124, n. 78.

Per le numerose discussioni su questo testo si veda da ultimo Thomas, *Epistrategos*, cit., pp. 182-183 e n. 18.

¹⁴ SB 11045, cfr. J. D. Thomas, *A New List of Nomes from Oxyrhynchus*, *Akten des XIII. Internationalen Papyrologenkongresses. Marburg/Lahn, 2.-6. August 1971*, München 1974, pp. 397-403.

¹⁵ Cfr. Thomas, *List*, cit., p. 399.

¹⁶ L'elenco manca, poiché si tratta, evidentemente, di copia archiviata in cui non era necessario riportare i nomi dei νομοί diversi da quello - sconosciuto - da cui proviene il documento; al suo posto è lasciato nel testo uno spazio non scritto.

2. 184 d. C.? P. Oxy. III 474: Plautius Italus, probabilmente διοικητής,¹⁷ trasmette agli στρατηγοί e βασιλικοὶ γραμματεῖς dei νομοί sottoelencati (l'unico leggibile è Bubastites) una lettera da lui scritta allo στρατηγός del νομός Tanites per render loro note le misure prese contro l'appropriazione delle entrate delle rendite imperiali da parte dei funzionari ad esse addetti. L'argomento trattato fa ritenere che il caso particolare dello στρατηγός del νομός Tanites abbia offerto l'occasione per diffondere disposizioni di carattere generale.

3. 193 d. C. SB XIV 11342: lo στρατηγός della μερίς Herakleides dell'Arsinoites trasmette al βασιλικὸς γραμματεὺς della stessa μερίς una lettera dell'ἀρχιερεὺς Ulpius Serenianus agli στρατηγοί dell'Heptanomia e Arsinoites, in cui sono menzionate disposizioni dell'Ἴδιος Λόγος riguardanti le necessarie autorizzazioni per le nomine dei sacerdoti.

4. 194 d. C. W. Chr. 52. col. IV: lettera di Sallustius Macrinianus, ἐπίτροπος Νέας πόλεως, indirizzata agli στρατηγοί dei νομοί sottoelencati,¹⁸ trasmessa dal βασιλικὸς γραμματεὺς facente funzione di στρατηγός al βασιλικὸς γραμματεὺς del νομός Nesyt (Delta) sulle scadenze mensili dell'invio dei rendiconti.

5. 198/9 d. C. Coll. Pap. I 30 = SB XIV 12144: lettera circolare indirizzata agli στρατηγοί, forse dell'Heptanomia e Arsinoites, dal prefetto Q. Aemilius Saturninus, in cui si ingiunge a tutta la popolazione di astenersi da pratiche divinatorie illecite.

6. II d. C. P. L. Bat. XXV 41: copia di una lettera di un funzionario di Alessandria (Donatus?)¹⁹ relativa probabilmente alla pubblicazione di atti del *conventus*, indirizzata collettivamente agli στρατηγοί dell'Arsinoites.

¹⁷ Potrebbe essere stato anche Ἴδιος Λόγος: cfr. Thomas, *Epistrategos*, cit., p. 210.

¹⁸ Anche qui, nel papiro, al posto dell'elenco si trova uno spazio non scritto.

¹⁹ Non è possibile stabilirne la carica ricoperta ed anche la lettura del nome è estremamente incerta, ma il tono complessivo della lettera fa pensare ad un alto funzionario, alle cui disposizioni venivano attribuiti intenti riguardanti il benessere generale di tutta la popolazione: cfr. comm. ad loc., pp. 173-174.

7. 214/215 d. C. P. Oxy. XLV 3243: lettera dello στρατηγός delle μερίδες Themistes e Polemon dell'Arsinoites al prefetto Aurelius Septimius Heraclitus in riferimento ad ordini ricevuti insieme allo στρατηγός dell'altra μερίς riguardo rifornimenti delle truppe stanziata nella Tebaide e nei quartieri del mons Porphyrites e Claudianus.²⁰

8. 225 d. C. ca. P. Oxy. XXXIV 2705: lettera dello *iuridicus* Claudius Herennianus facente funzione di prefetto agli στρατηγοί dell'Heptanomia e Arsinoites con disposizioni riguardanti la stesura a norma di legge dei contratti.

9. 231-233 d. C. SB XIV 11651: lettera collettiva di cui manca il mittente (il prefetto o lo στρατηλάτης), indirizzata agli στρατηγοί e βασιλικοὶ γραμματεῖς dell'Heptanomia e Arsinoites, riguardo una progettata visita di Severo Alessandro, in occasione della quale si raccomanda ai funzionari l'equità nelle requisizioni. Segue, apparentemente, una precedente comunicazione dell'ἐπιστρατηγός.

10. 253 d. C.? P. Oxy. XLII 3029: istruzioni da parte, forse, del prefetto, agli στρατηγοί dei νομοί sottoelencati,²¹ riguardo un *opiniator*, incaricato di raccogliere denaro per paghe militari o donativi, forse in occasione dell'ascesa al trono di Valeriano.

11. 28 d. C. P. Oxy. I 58: Servaeus Africanus, forse διοικητής ο καθολικός,²² scrive agli στρατηγοί dell'ἐπιστρατηγία²³ dell'Heptanomia

²⁰ Numerosi sono i documenti riguardanti i rifornimenti dell'esercito inviati a più funzionari, i cui ordini si riferivano a distretti amministrativi diversi. Citiamo questo, perché si riferisce direttamente al sistema di trasmissione delle disposizioni ricevute: Λαβών σου γράμματα ... προστάσονται ἐμοί τε καὶ τῷ τῆς ἐτέρας μερίδος στρατηγῷ ... εἰς ἣν ἡμέραν κομιζόμεθά σου τὰ γράμματα ... (Il. 5-6, 9). Va osservato, in generale, che nelle lettere riguardanti trasporti e spedizioni militari i latori fanno parte del personale dell'esercito, come ad esempio, in P. Flor. II 278 (seconda metà del II d. C. o inizio del III d. C.), in cui sono riportate le copie di una serie di lettere spedite da un comandante a numerosi στρατηγοί del Delta, dell'Heptanomia e dell'Arsinoites con la richiesta di rifornimenti di cammelli per una spedizione militare: cfr. col. II. 20: στρατηγῷ Βουβαστείτου τῷ αὐτῷ τύπῳ καὶ χρόνῳ δ(ιὰ) Ἰουλίου Πανίσκ(ου) σησκ(ουπλικιαρίου); e in PSI 1125 (302 d. C.), in cui sono menzionati uno στρατιώτης ed un ἑκατόνταρχος.

²¹ Il papiro a questo punto è lacunoso: si trattava probabilmente di tre o più νομοί.

²² È improbabile che si tratti di un ἐπιστρατηγός: cfr. Thomas, *Epistrategos*, cit., p. 211.

²³ Cfr. Il.1-3: la dizione non è frequente.

e Arsinoites dando istruzioni per la riduzione del numero dei funzionari addetti alle proprietà imperiali, a causa dell'aggravio finanziario provocato dall'eccesso degli incarichi attribuiti.

In questi casi, le disposizioni inviate da Alessandria potevano essere trasmesse:

- con l'invio di una copia della stessa lettera circolare ad ogni στρατηγός;
- con l'invio ad un solo στρατηγός di tutte le lettere circolari da inviare anche agli altri στρατηγοί;
- con l'invio di una copia della lettera circolare ad uno στρατηγός, il quale si incaricava poi di inoltrarla agli altri o, meglio, ad un altro, e così di seguito finché tutti i destinatari fossero raggiunti.

III. Attraverso alcuni altri documenti appare come le disposizioni emanate da funzionari di Alessandria venissero successivamente trasmesse agli interessati, e si chiarisce, almeno in parte, quale fosse la prassi comunemente usata.

1. 110/111 d. C. P. L. Bat. XXV 32: copia di una lettera del prefetto Sulpicius Similis indirizzata agli στρατηγοί delle μερίδες Themistes e Polemon dell'Arsinoites, in cui è fatto riferimento ad una lettera inviata da uno dei due στρατηγοί al prefetto. La lettera del prefetto è preceduta da una lettera accompagnatoria, probabilmente inviata da uno dei due στρατηγοί destinatari all'altro. Le disposizioni riguardavano probabilmente problemi concernenti l'inondazione.

La consegna della lettera è avvenuta attraverso un ύπηρέτης.

2. 117 d. C. P. Oxy. IX 1189 = CPJ II 445: lettera dello στρατηγός del νομός Herakleopolites allo στρατηγός dell'Oxyrhynchites, in cui lo στρατηγός dell'Herakleopolites comunica di aver scritto una lettera anche allo στρατηγός del νομός Kynopolites ed invita lo στρατηγός dell'Oxyrhynchites a trasmettergliela. Si tratta della registrazione di proprietà appartenute agli Ebrei. Sul *verso* del papiro è conservato l'indirizzo.

3. 210 d. C. SB XIV 11935: lettera del prefetto Ti. Claudius Subatianus Aquila contenente disposizioni per un suo viaggio, indirizzata στρατηγοῖς Ἀρσινοίτου καὶ Ἄνω χώρας μέχρι Κοπίτου, cui fa seguito una lettera dello στρατηγός delle μερίδες Themistes e Polemon, che inoltrava copia della lettera ricevuta ad altri funzionari (cfr. ll. 28-31: Ἐπιστολῆς γραφ[εῖσης ὑπὸ τοῦ λαμπρο]τάτου ἡγεμόν[ο]ς Σουβατιανοῦ Ἀ[κύλα] στρατηγοῖς Ἀρσ[ι]ν[ο]ίτου καὶ Ἄνω χ]ώρας μέχρι Κοπίτου ... ἀντίγραφον δημοσίᾳ πρόκειται[ι, ἴνα πάντες] εἰδῶσι τὰ δόξα[ντα]).

4. 278 d. C. P. Oxy. XII 1409. Lo στρατηγός dell'Oxyrhynchites scrive ai δεκάπρωτοι del νομός per trasmettere copia di una lettera del διοικητής agli στρατηγοί e δεκάπρωτοι dell'Heptanomia e Arsinoites contenente disposizioni sulla manutenzione di dighe e canali. Il primo a ricevere la lettera è tenuto a trasmetterla agli altri (cfr. ll. 2-5: τῆς γραφείσης ἐπιστολῆς εἰς κοινὸν ἡμῖν στρατη[γοῖς καὶ δε]καπρώτοις ... ἀντίγραφον ἐπιστέλλεται ὑμῖν ... ὅς δ' ἂν πρότερος ὑμῶν κομίσεται τότε τ[ὸ] ἐπίσταλμα τοῖς [λοι]π[οῖς] μεταδότω). La consegna della lettera è avvenuta attraverso un ὑπηρέτης.

5. 280 d. C. P. Oxy. IX 1191: copia di una lettera di Aurelius Ammonios²⁴ allo στρατηγός dell'Oxyrhynchites, il cui nome non compare nell'intestazione della lettera.²⁵ Vengono trasmesse disposizioni del prefetto secondo le quali tutti gli atti emanati dai senati locali riguardo le nomine degli ἐπιμελεταί devono essere sottoscritti dallo scriba. Lo στρατηγός trasmette copia della lettera allo scriba (cfr. ll. 21-22: ὧς ἐκελεύσθη, [ἀ]ντίγραφον ἐπιστέλλεται σοι).

6. III sec d. C. P. Oslo III 82: copie frammentarie di corrispondenza ufficiale fra uno στρατηγός dell'Arsinoites ed uno dell'Oxyrhynchites. Alle ll. 7-8, questi scrive: προλαβὼν ἐπιστέλλω σοὶ ... γράμματα ἀπὸ νομοῦ εἰς νομόν.

²⁴ Non ne conosciamo la carica; non si tratta, comunque, di un ἐπιστρατηγός: cfr. Thomas, *Epi-strategos*, cit., p. 216.

²⁵ Generalmente, quando un procuratore scrive ad uno στρατηγός, non indica la propria carica, ma soltanto il proprio nome, omettendo, però, quello dello στρατηγός. La schedatura completa di tutti i documenti permetterà di verificare la regolarità di tale consuetudine.

Da questi esempi risulta che il compito di inoltrare le disposizioni, non solo all'interno del proprio νομός, ma anche da un νομός all'altro, poteva venire affidato agli στρατηγοί. Uno di questi casi potrebbe essere, ad esempio, rappresentato dalla circolare di Ti. Claudius Subatianus Aquila (cfr. n. 3), che da Alessandria doveva raggiungere l'Alto Egitto.

Essi inoltravano copia della lettera ricevuta insieme ad una propria lettera accompagnatoria agli altri funzionari interessati, mentre l'originale restava depositata nell'ufficio dello στρατηγός. Va osservato, inoltre, che nei casi esaminati la copia della lettera proveniente dall'amministrazione centrale e la lettera dello στρατηγός sono scritte dalla stessa mano. Ciò fa escludere che in questi casi negli uffici del prefetto o degli altri procuratori venissero preparate più copie per la diffusione delle disposizioni.

Poiché quasi tutti i documenti a nostra disposizione provengono dall'ἐπιστρατηγία dell'Heptanomia e Arsinoites, non possiamo farci un quadro preciso per i νομοί del Delta e dell'Alto Egitto, ma soltanto ipotizzare, con un buon margine di probabilità, che venisse usato un sistema analogo.

Il modo in cui gli στρατηγοί facevano pervenire le lettere contenenti disposizioni generali ricevute da Alessandria agli altri funzionari del νομός, doveva, con buona probabilità, non essere molto diverso da quello con cui venivano inviati i carteggi concernenti le normali pratiche amministrative. Sistemi analoghi di comunicazione venivano probabilmente usati anche fra νομοί vicini, trattandosi sempre di documenti che partivano dall'ufficio dello στρατηγός, che necessariamente si serviva del personale subalterno a propria disposizione.²⁶

Rispetto alla massa della documentazione pervenutaci, le lettere da cui risulti quali ne fossero i latori non sono molto numerose. Per quanto riguarda, poi, la possibilità di stabilire se esistesse un'organizzazione permanente addetta a svolgere il servizio postale, l'unica traccia ci è data dalle attestazioni di ἐπιστολαφόροι, che rivestono questo incarico liturgico nell'ambito delle κωμογραμματείας e, probabilmente anche tra μηροπόλεις e κῶμαι.²⁷ All'esistenza nel secondo secolo di

²⁶ Cfr. N. Hohlwein, *Le stratège du nome*, Bruxelles 1969, pp.59-63 (les bureaux du stratège).

²⁷ Cfr. P. Petaus 84 e le testimonianze ivi citate alla p. 284, n. 1, cui si aggiungano: P. Berl. Leihg. II 46 (136 d. C.); P. Oxy. XLIII 3095 (217/8 d. C.); P. Oxy. XII 1587 (III d. C.); SB XIV 11594 (IV d. C.); O. Oasis, Ain Labakha 1 (IV d. C.); P. Herm. Landl. I 12. G 134 = F XVII 342 (IV d. C.).

un'organizzazione regolare di ἐπιστολαφόροι nell'ambito dei νομοί fa pensare P. Ryl. 78 (157 d. C.),²⁸ ma questa attestazione rimane tuttora l'unica.

Soltanto dalla fine del III secolo compaiono i γραμματηφόροι,²⁹ mentre nel periodo precedente troviamo talvolta menzionati come messaggeri ναῦται, ναύκληροι, κυβερνήται³⁰ e, occasionalmente, un φύλαξ,³¹ oltre che un gran numero di ὑπηρέται.

Resta da chiedersi se i latori fossero gli stessi sia per i documenti che venivano inviati di routine da un ufficio all'altro oppure a privati da parte degli στρατηγοί nel normale espletamento delle loro mansioni all'interno del νομός, sia per i documenti della cui diffusione lo στρατηγός era responsabile di fronte all'amministrazione centrale.

Di fatto, però, se si esclude P. Ryl. 78, in cui gli ἐπιστολαφόροι sono incaricati della consegna di lettere ufficiali,³² non possiamo dire, in base alle altre fonti in cui troviamo menzionato il servizio dell'ἐπιστολαφορία, o altri corrieri, quali fossero i documenti ad essi affidati.

Per quanto concerne gli ὑπηρέται, numerosi esempi ci mostrano come questi funzionari subalterni si trovassero in servizio ad ogni livello amministrativo, dipen-

²⁸ Cfr. comm. ad loc. l. 24.

²⁹ Cfr. F. Örtel, *Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917 (rist. Aalen 1965), p. 262 e ss.; P. Petaus, p. 284 n. 2.

Della fine del III d. C. sono anche le prime testimonianze di un *cursus publicus* (δημόσιος δρόμος) e di un *cursus velox* (ταχύδρομος, ὀξύδρομος). Oltre a H. G. Pflaum, *Essai sur le cursus publicus dans le Haut Empire Romain*, *Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles Lettres* 14, 1940, 1, pp. 189-390, si vedano, in particolare, Wilcken, *Grundzüge*, 374; S. Mitchell, *Requisitioned Transport in the Roman Empire: a New Inscription from Pisidia*, *JRS* 66, 1976, 106-131, specialmente pp. 11-112 e 129; W. Eck, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979, pp. 88 ss.; J. Gascou, *Les grands domaines, la cité et l'état en Égypte Byzantine (Recherches d'histoire agraire, fiscale et administrative)*, *T. & M. Byz.* 9, 1984, pp. 1-89 (spec. il cap. III, pp. 53-59: *Les Postes «Domaniales»*).

³⁰ L'inquadramento generale più valido per queste funzioni è ancora quello dato da F. Örtel, cfr. *Liturgie*, 121 e ss.

³¹ Cfr. P. Oxy. VI 931 del II d. C. Si tratta di una lettera privata inviata allo στρατηγός Σεβεννίτου Ἄνω τόπων, in cui il mittente comunica di aver spedito un'oncia di porpora διὰ τοῦ κομίσαντος [τ]ὸ ἀπὸ σοῦ ἐπιστόλιον φύλακος.

³² Si tratta però dell'invio di una raccolta di dispacci inviati a diversi funzionari, che venivano fatti circolare per l'informazione amministrativa da un νομός all'altro, e non di informazioni o disposizioni di cui i funzionari dovevano prendere immediatamente visione.

denti tanto dagli uffici o dalle circoscrizioni amministrative, quanto dai singoli funzionari, presso i quali svolgevano compiti che li investivano di responsabilità giuridiche sia in ambito amministrativo che giudiziario.³³

Nel maggior numero delle testimonianze gli ὑπηρέται si trovano alle dipendenze degli στρατηγοί impegnati in numerose e diverse funzioni. In particolare, essi sono i latori della maggior parte dei documenti inviati dagli στρατηγοί, sia a funzionari, per ragioni di pubblica amministrazione o di procedimenti riguardanti privati, sia direttamente a privati per singole questioni di carattere fiscale e giudiziario, in un arco cronologico molto vasto, che si estende al di là dei primi tre secoli dell'amministrazione romana in Egitto.³⁴

Sulla base dello spoglio della documentazione finora effettuato, non ci sono invece testimonianze di ὑπηρέται del prefetto o di altri procuratori incaricati direttamente di far pervenire le loro lettere agli στρατηγοί.³⁵

³³ Accanto agli ὑπηρέται τῆς στρατηγίας (un elenco si trova in P. L. Bat. XXV 32, p. 154), troviamo un ὑπηρέτης τῆς τοπαρχίας in P. Köln VII 316. 3-4 (anteriore al 302 d.C.); ὑπηρέται a servizio del prefetto (CPR I 18. 35, 124 d.C.; P. Oxy. VIII 1102. 24-25, ca. 146 d.C.; SB XII 11126. 12-13, II-III sec. d. C.); dell'ἐπιστρατηγός (P. Brem. 37. 5, 113-120 d.C., M. Chr. 93. 45, 250 d.C.); del διοικητῆς (P. Oxy. II 259, 13-14, 23 d.C.; P. Flor. III 312. I 7-8, 91 d.C.); dell'ἀρχιδικαστῆς (P. Iand. II 9. 7-8, II d.C.; SB V 7817. 55-56, 201 d.C.); dell'Ἴδιος Λόγος (BGU II 388. III 10, seconda metà del II d.C.); del νομάρχης (SB I 5280. 13, 158 d. C.) della βουλή (cfr. A. K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971, p. 42); πρυτανικοί καὶ ἐξηγητικοὶ ὑπηρέται (ad es. P. Mil. Vogl. II 71. 26-27, 161-180 d.C.), oltre ad ὑπηρέται genericamente definiti come τῆς ἀρχῆς oppure τάγματος. Un δημόσιος ὑπηρέτης si trova in PSI V 488. 13, I/II d.C. ed in SB V 7696. I 25 (250 d.C.).

³⁴ Un corpus completo di tutte le testimonianze relative alle funzioni svolte dagli ὑπηρέται è in corso di preparazione. Tale studio si basa, completandolo ed aggiornandolo, su quello di H. Kupiszewski - J. Modrzejewski, *ΥΠΗΡΕΤΑΙ, Étude sur les fonctions et le rôle des hyperètes dans l'administration civile et judiciaire de l'Égypte gréco-romaine*, JJP 11-12, 1958, pp. 141-166.

³⁵ E' probabile che dal prefetto e dagli altri procuratori venissero impiegate come corrieri persone che potevano far parte sia del loro seguito personale, che dell'organizzazione militare. Non essendo stato ancora compiuto lo spoglio del materiale in questo senso, si rimanda al lavoro citato di Werner Eck e, per la bibliografia sull'esercito in Egitto, ai contributi di H. Devijver, *The Roman Army in Egypt (with Special Reference to the Militiae Equestres)*, ANRW II 1, 1974, pp. 452-492; S. Daris, *Documenti minori dell'esercito romano in Egitto*, ANRW II 10. 1, 1988, pp. 724-742; Id., *Le truppe ausiliarie romane in Egitto*, ANRW II 10. 1, 1988, pp. 743-766.

In via preliminare si citino soltanto, a puro scopo esemplificativo le seguenti testimonianze:

Equites singulares: P. Oxy. VII 1022 (103 d. C.); P. Oxy. LV 3810 (II-III d. C.): cfr. comm. ad loc. I. 14, p. 193. Si veda in proposito M. Speidel, *Two Greek Graffiti in the Tomb of Ramses V*, CE 49, 1974, pp. 384-386; N. B. Rankov, *Singulares legati legionis*, ZPE 80, 1990, pp. 165-175.

Ἀρχιστάτορες: P. Oxy. II 249, 17 (I d.C.); P. Oxy. XXXVI 2754; cfr. RE III A 2, s.v. 2228-2229; H. J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto 1974, p. 114.

Non si può tuttavia escludere in modo assoluto che essi fungessero, ove se ne presentasse la necessità, da corrieri anche per questi funzionari, come per gli altri di cui si trovavano alle dipendenze.

Nei documenti inviati da parte degli στρατηγοί, i casi in cui in calce ne viene dichiarata esplicitamente l'avvenuta consegna, sono quelli fatti pervenire a destinazione tramite ύπηρέται, a prescindere dal contenuto, pubblico o privato, del documento stesso. Essi fungevano dunque da latori e garantivano nello stesso tempo che la lettera consegnata era arrivata al destinatario.³⁶

IV. In relazione al problema affrontato in questa sede sarà sufficiente citare gli esempi in cui gli ύπηρέται sono incaricati di far giungere a destinazione documenti contenenti disposizioni amministrative di carattere pubblico, che lo στρατηγός de-

Speculatores: P. Mich. VIII 469; 472 (inizio II d. C.): cfr. comm. ad loc. 469, l. 24 e 472, l. 16; P. Neph. 20 (IV d. C.), con lista alfabetica degli speculatores in Egitto. Cfr. RE III A2, s. v., coll. 1583-1586.

Beneficarii: O. Skeat 11 (seconda metà II d. C.): cfr. Aeg. 66, 1986, pp. 167-168; P. Wash. Univ. II 80 (III d. C.); P. Oxy. XLIII 3123 (322 d. C.); P. Erl. 105, inv. 27 (inizio IV d. C.). Cfr. Y. Le Bohec, L'armée romaine, Paris 1989, p. 49.

Stationarii: P. Oxy. I 62 (III d. C.); P. Wash. Univ. II 80 (III d. C.); P. Lips. inv. 366, APF 32, 1986, pp. 33-39 (372 d. C.).

Ἐκαντόνταρχοι: P. Oxy. XLII 3029 (253 d. C.?).

Στρατιῶται: PSI X 1125 (302 d. C.).

Fruentarii (= γραμματηφόροι? Cfr. Mason, Greek Terms, cit., p. 32): P. Michael. 9 (92 d. C.); P. Mich. IX 562 (119 d. C.); P. Coll. Youtie II 74 (III d. C.); P. Fuad I Univ. 14 (III d. C.); cfr. da ultimo N. B. Rankov, Fruentarii, the Castra Peregrina and the Provincial Officia, ZPE 80, 1990, pp. 176-182.

³⁶ Sono adoperate le espressioni: ὁ δεῖνα ύπηρέτης μεταδέδωκα oppure ἐπήνεγκα. Sulla possibilità di distinguere l'uso dei due termini a seconda del contenuto dei documenti si veda S. Strassi, Problemi relativi alla diffusione delle disposizioni amministrative nell'Egitto romano: il ruolo degli ύπηρέται e le formule di trasmissione dei documenti, in corso di stampa in Proceedings of the 20th International Congress of Papyrology, Museum Tusulanum, a cura di A. Bülow-Jacobsen e H. Cuvigny, Copenhagen.

Lo spoglio anche dei documenti relativi a questioni di carattere privato, permetterà di stabilire, nel caso che quest'uso di termini diversi risulti costante, se esso corrisponda a due modi di procedere diversi per la consegna degli atti pubblici e di quelli privati.

ve inoltrare ad altri στρατηγοί o funzionari del νομός per conto di funzionari superiori.

1. 110/111 d. C. P. L. Bat. XXV 32:³⁷ Ἰ'ὕπηρέτης consegna ad uno στρατηγός dell'Arsinoites una lettera del prefetto inviatagli probabilmente dall'altro στρατηγός dell'Arsinoites.

2. 278 d. C. P. Oxy. XII 1409:³⁸ Ἰ'ὕπηρέτης consegna la lettera dello στρατηγός in cui è riportata la lettera del διοικητής.

3. 283 o 285 d. C. P. Oxy. XIX 2228: Aurelius Mercurius, forse ἐπιστρατηγός,³⁹ scrive allo στρατηγός dell'Oxyrhynchites di inoltrare la propria lettera: διὰ τοῦ ὕ]πηρέτου τῆς στρατηγίας ἀπόστειλον (col. I, l. 13).

4. 316 d. C. P. Oxy. XVII 2113: lettera dello στρατηγός dell'Oxyrhynchites al *praepositus* dell'ottavo pago, in cui sono trasmesse disposizioni del *praeses* dell'Aegyptus Herculia, consegnata dall'ὕπηρέτης τῆ αὐτῆ ἡμέρα.

5. 316 d. C. P. Oxy. XVII 2114: lettera dello στρατηγός al *praepositus pagi*, consegnata dall'ὕπηρέτης con la medesima formula (cfr. n. 4), per trasmettere ordini di un *procurator* dell'Heptanomia.

Il numero di casi in cui troviamo attestato il modo di trasmissione di disposizioni di carattere generale è naturalmente sempre molto più scarso rispetto a quello dei carteggi della normale pratica amministrativa e, soprattutto, giudiziaria.

Sulla base di questi documenti si può tuttavia arrivare alla conclusione che l'invio di messaggi da parte degli στρατηγοί, avveniva, di consuetudine, attraverso ὕπηρέται, cioè funzionari subalterni che fungevano all'occasione da corrieri, ma che non erano certamente destinati soltanto a questa funzione.

Da un punto di vista più generale, ciò potrebbe significare che non esistette probabilmente un'organizzazione stabile e regolare di trasmissione delle notizie che facesse capo agli uffici degli στρατηγοί.

³⁷ Cfr. III. 1.

³⁸ Cfr. III. 4.

³⁹ Cfr. Thomas, *Epistrategos*, cit., p. 168.

Non si può d'altra parte nemmeno affermare che nei primi due secoli di amministrazione romana fosse in funzione nei νομοί un sistema postale stabilmente organizzato per sopperire regolarmente a tutte le necessità di comunicazione: le testimonianze dell'ἐπιστολαφορία sono troppo poco numerose e povere di dati per permettere un'ipotesi di questo tipo, anche se, in attesa di nuove fonti, debbono essere comunque tenute presenti.

Consideriamo ora complessivamente tutti i documenti fin qua citati nel tentativo di proporre, almeno come ipotesi di lavoro, un quadro generale di come potesse concretamente realizzarsi la comunicazione delle notizie e la trasmissione delle ordinanze da Alessandria ai centri minori della χώρα egiziana.

Per ottenere una diffusione capillare quanto più possibile razionale delle ordinanze emanate, si può supporre che, nei casi di disposizioni destinate a tutto l'Egitto o ad un certo numero di νομοί, generalmente quelli di un'ἐπιστρατηγία, i messaggi in cui erano contenute partissero da Alessandria alla volta di un centro amministrativo (μητρόπολις) di ciascuna delle tre ἐπιστρατηγίαι, e che da qui l'iter informativo procedesse sotto la responsabilità degli στρατηγοί dei νομοί.

Si può, in altre parole, ipotizzare un sistema di trasmissione delle notizie a staffetta, per cui da quelle μητροπόλεις dei νομοί, che venivano direttamente raggiunte dai corrieri inviati da Alessandria, partiva la spedizione dei messaggi non solo alla volta dei centri minori del νομός stesso, ma anche per il νομός - o i νομοί - più vicini, dai quali poi venivano inoltrati via via agli altri destinatari attraverso itinerari usualmente percorsi.⁴⁰

Ad ogni modo, sulla base dei dati fin qui raccolti non sembra che, almeno fino al terzo secolo si possa parlare, nemmeno per l'Egitto, nonostante la gran massa di

⁴⁰ Per una descrizione degli spostamenti lungo il corso del Nilo dei funzionari per questioni riguardanti normali pratiche amministrative, alla volta del luogo del *conventus* o di Alessandria, si veda, ad esempio, P. Oxy. LV 3807 (26-28 d. C.).

Sulla possibile ricostruzione degli spostamenti dei messaggeri all'interno della Tebaide cfr. B. Kramer, *Zwei Leipziger Papyri*, APF 32, 1986, pp. 34-35. In generale sull'argomento si vedano, per l'Egitto, R. E. Zitterkopf - S. E. Sidebotham, *Stations and Towers on the Quseir-Nile Road*, JEA 75, 1989, pp. 155-189; per l'Impero romano: H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich*, Stuttgart 1986; R. Chevallier, *Voyages et déplacements dans l'Empire Romain*, Paris 1988; una buona sintesi divulgativa con la bibliografia essenziale si trova in: M. L. Gualandi, *Strade, viaggi, trasporti e servizi postali*, in *Civiltà dei Romani. La città, il territorio, l'impero*, a cura di S. Settis, Milano, 1990, pp. 199-214.

documentazione scritta che proviene da questa regione, di un sistema centralizzato con un'organizzazione stabile, attraverso il quale si realizzava la trasmissione di notizie e disposizioni. Si ricava piuttosto l'impressione che, pur avvenendo la diffusione delle disposizioni dal centro amministrativo alla periferia, nelle sue linee generali, abbastanza regolarmente, i sistemi con cui concretamente ne veniva disposto il funzionamento potessero variare e dipendessero dalle concrete possibilità locali e dalle reali esigenze che di volta in volta si presentavano.